Informativa sulla distribuzione

All. 3 Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40



Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

Gli estremi identificativi dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Generali Italia S.p.A. C.F. 00409920584 - P.IVA 01333550323 - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 Tel. 041 5492111 - Fax 041 942909 Email: generaliitalia@pec.generaligroup.com Sito: www.generali.it.

Sezione II -Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa sulla base dei recapiti indicati sul DIP aggiuntivo di prodotto.
 Il cliente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni¹, può rivolgersi all'IVASS, o alla CONSOB secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto
- b) la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

¹ Salva la sospensione del termine per un massimo di 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento dell'intermediario e/o dei suoi dipendenti e collaboratori.